

COMUNE DI MORRO D'ORO

Provincia di Teramo



REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 16/04/2021

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento ha lo scopo di disciplinare e fissare i criteri di accesso al servizio di trasporto scolastico degli alunni che abitano sia nel territorio comunale, sia provenienti dai Comuni limitrofi e che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado. Il servizio di trasporto scolastico deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza ed è attuato dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legislazione e dalle effettive disponibilità di bilancio.
2. Annualmente il Comune istituisce il servizio qualora ne ricorrano le condizioni economiche nonché un numero di iscritti minimo tale di giustificare l'istituzione dello stesso.
3. Il Comune può organizzare servizi sostitutivi del trasporto scolastico nel caso in cui non ricorrano le condizioni minime per assicurare le stesse finalità.

Art. 2 - Aveni diritto

1. L'Amministrazione comunale organizza il servizio di trasporto scolastico nell'ambito del territorio comunale per gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado dei plessi scolastici di Morro D'Oro.
2. Hanno diritto all'autotrasporto gli alunni residenti nel Comune di Morro D'Oro iscritti alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dei plessi scolastici di Morro D'Oro tenuto conto dei bacini d'utenza fissati dall'Amministrazione Comunale e gli alunni non residenti iscritti alle scuole suddette nei limiti delle indicazioni della Giunta Comunale.
3. In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti sullo scuolabus, sarà redatta una graduatoria che terrà conto della seguente priorità:
 - residenza nel Comune di Morro D'Oro
 - bambini portatori di handicap (ove trasportabili con il mezzo in dotazione)
 - genitori entrambi lavoratori
 - distanza abitazione/scuola
4. Non avranno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote.

Art. 3 - Modalità di iscrizione al servizio

1. Il Comune richiede annualmente l'iscrizione al servizio attraverso un bando pubblico contenente le modalità di erogazione del servizio e di pagamento dello stesso.
2. La domanda deve essere presentata in forma scritta entro il 31 luglio di ogni anno sul modulo di iscrizione appositamente predisposto dagli Uffici comunali competenti.
3. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione la famiglia si impegna a rispettare il regolamento e ad accettare tutte le condizioni e le modalità di pagamento ivi contenute.
4. I genitori, inoltre, con la sottoscrizione si dichiarano consapevoli che il servizio può comportare variazioni di orario per cause anche non dipendenti dalle Scuole e dal Comune senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi.
5. La famiglia si impegna con il medesimo modulo ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del suo rientro da scuola o a comunicare l'eventuale persona delegata.
6. Le eventuali domande pervenute oltre il termine sopra riportato, saranno accolte, in presenza di disponibilità di posti a sedere e soltanto se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti e allungamento dei tempi di percorrenza.
7. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo motivate ragioni indipendenti dalla volontà della famiglia.

Art. 4 - Organizzazione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal comune mediante mezzi e personale dell'Amministrazione comunale, affidamento ad una ditta esterna oppure convenzione con altri enti.
Il servizio di accompagnamento, obbligatoriamente garantito solo per i bambini della scuola dell'infanzia ex art. 2 D.M. 31/01/1997, sarà di norma svolto da dipendenti del Comune, Volontari di pubblica utilità iscritti nel registro dei volontari del Comune di Morro D'Oro, associazioni ove previsto dalla legge, ditte esterne mediante le ipotesi di affidamento previste dalla normativa vigente e altre possibilità consentite dalla legge.
2. Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero anno scolastico fino al termine delle lezioni della scuola primaria secondo il calendario predisposto dalle competenti autorità.
3. Le modalità di organizzazione del servizio saranno determinate

annualmente sulla base del numero di alunni iscritti e della loro residenza.

4. Il personale addetto al servizio dovrà assicurare:
 1. che usufruiscano del trasporto i soli minori iscritti al servizio;
 2. che la salita e la discesa degli alunni dall'autobus avvenga in modo ordinato e senza incidenti;
 3. che siano in particolare aiutati nelle suddette operazioni i bambini più piccoli o con maggiori difficoltà, che dovranno altresì per gli stessi motivi e quando ciò si dimostri necessario essere accompagnati sino all'ingresso del plesso scolastico. In tali casi la vigilanza sui passeggeri è temporaneamente svolta dall'autista in considerazione dello stazionamento del mezzo;
 4. che l'autobus al termine delle lezioni non lasci le scuole prima dell'orario stabilito dopo le operazioni di salita e dopo aver fatto quanto necessario per verificare che tutti gli aventi diritto siano regolarmente presenti, così come dovrà assicurare che al termine del tragitto di andata la partenza dell'autobus avvenga dopo che gli alunni siano all'interno della scuola;
 5. che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere;
 6. che siano evitati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni sia agli stessi che ad altri alunni che a terzi o a cose;
 7. che nel caso in cui i genitori o delegati non siano presenti alla fermata di ritorno per prendere in consegna i minori, gli stessi siano mantenuti sull'autobus con contestuale avviso telefonico ai genitori stessi o loro delegati, al recapito a tal fine comunicato all'atto dell'iscrizione. In tali casi il minore deve essere condotto al termine del giro presso l'Ufficio comunale.
5. La responsabilità dei bambini, una volta che essi siano scesi alla fermata non è più a carico degli addetti al servizio, pertanto, l'attraversamento di strade o l'accompagnamento presso l'abitazione non può costituire onere a loro carico.
6. Gli utenti saranno prelevati e rilasciati alle fermate che vengono annualmente stabilite dagli Uffici comunali tenendo conto dei seguenti elementi:
 1. localizzazione delle fermate ove si possono radunare più utenti;
 2. distanza tra le fermate preferibilmente non inferiore a m. 30
 3. maggiore sicurezza possibile per bambini e viabilità;
 4. minimo intralcio al traffico stradale.
7. Gli autisti non sono autorizzati a compiere fermate aggiuntive, ma soltanto quelle stabilite dal Comune all'inizio di ogni anno scolastico.
8. In caso di forza maggiore (scioperi del personale addetto al servizio, guasti ai mezzi di trasporto, eventi naturali quali nevicate, frane

- ecc.) l'Amministrazione non garantisce il regolare svolgimento del servizio.
9. Relativamente ad alcune frazioni - caratterizzate da difficoltà di transito, nonché oggettive situazioni di pericolo lungo le strade e che comporterebbero la partenza del servizio con parecchio anticipo rispetto al normale orario di svolgimento - la Giunta Comunale, al fine di preservare l'incolumità di tutti gli utenti e del personale addetto al servizio, può prevedere che il servizio venga effettuato con modalità differenti.
 10. Eventuali casi particolari saranno valutati singolarmente e approvati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Uscite anticipate e scioperi

1. Ogni inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni generalizzato a tutta la scolarità ed il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni dovrà essere comunicato per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni e contestualmente agli uffici comunali competenti per permettere l'organizzazione del servizio con tali orari.
2. In caso di proclamazione di scioperi da parte delle organizzazioni sindacali del comparto scuola, in cui non sia garantito il regolare svolgimento delle lezioni, non verrà effettuato il servizio di trasporto del mattino (andata) in quanto il Comune non può assumersi l'onere e la responsabilità di custodire e riaccompagnare presso il domicilio gli alunni in caso di assenza degli insegnanti.

Art. 6 - Uscite didattiche

1. L'utilizzo dello scuolabus è consentivo per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dall'Istituzione Scolastica di appartenenza.
2. La richiesta di utilizzo dello scuolabus avanzata dagli insegnanti e sottoscritta dall'Istituzione Scolastica competente dovrà essere presentata in forma scritta con congruo anticipo e contenere:
 1. programma dettagliato con orari e scopo della visita;
 2. nominativo del responsabile della visita con relativo recapito telefonico;
 3. dichiarazione con cui l'Istituzione Scolastica si impegna a richiedere i nulla osta dei singoli genitori interessati all'iniziativa.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo nei casi in cui:

1. non sia possibile raggiungere la destinazione a piedi e/o non sia possibile avvalersi di mezzi del servizio pubblico di linea;
2. vi sia la disponibilità del mezzo e del personale addetto;
3. gli orari di svolgimento del servizio richiesto siano compatibili con quelli del servizio;
4. Qualora le suddette condizioni non dovessero garantire il regolare funzionamento del servizio di cui all'art. 4, l'uso dello scuolabus non potrà essere in alcun modo autorizzato.

Art. 7 - Organizzazione progetti scolastici facoltativi

1. L'utilizzo dello scuolabus è consentito per il trasporto degli alunni partecipanti a progetti scolastici facoltativi organizzati dalla scuola.
2. L'Istituzione Scolastica dovrà comunicare per iscritto il calendario delle lezioni, gli orari e gli alunni partecipanti con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista per l'inizio dell'attività.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo sulla base della disponibilità dello scuolabus e degli orari degli autisti.
4. Qualora le suddette condizioni non dovessero garantire il regolare funzionamento del servizio di cui all'art. 4, l'uso dello scuolabus non potrà essere in alcun modo autorizzato.

Art. 8 - Altri usi

1. E' facoltà dell'Amministrazione concedere l'utilizzo dello scuolabus per ogni ulteriore attività non contemplata nei precedenti articoli nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa Circolare Ministeriale n° 23/1997 e in base alla normativa vigente.

Art. 9 – Norme Comportamentali personale autisti

- A. Non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- B. Assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;
- C. Mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli alunni e dei relativi genitori, nonché di collaborazione con il personale adibito dall'Amministrazione comunale alla sorveglianza, all'accompagnamento o alla gestione

del servizio;

- D. Non usare lo scuolabus durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico per esigenze personali o per trasportare terze persone o animali né tanto meno per raccogliere o lasciare gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;
- E. Rispettare rigorosamente il codice della strada e in particolare tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- F. Non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- G. Non caricare sul mezzo alunni non iscritti al trasporto o non inseriti nel piano di trasporto del mezzo in questione;
- H. Osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti in precedenza e svolgere i servizi richiesti con la massima cura e attenzione;
- I. Segnalare all'ufficio comunale eventuali anomalie nel funzionamento del mezzo, preoccupandosi della sua corretta e tempestiva manutenzione, oltre che dello stato di pulizia del mezzo sia internamente che esternamente;
- J. Essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa;
- K. Effettuare il servizio di trasporto di bambini delle scuole dell'infanzia solo in presenza dell'accompagnatore;
- L. Adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (chiusura e apertura porte, avvio scuolabus, salita e discesa, frenate, transito in luoghi particolarmente affollati.....);
- M. Effettuare i percorsi, intesi come sequenze di fermate, comunicati e pattuiti con il Comune, evitando soste e fermate non previste e non consentite durante lo svolgimento del servizio, quali rifornimenti carburante, manutenzione e riparazione mezzo e quant'altro possa causare ritardi e disagi all'utenza;
- N. Mantenere un comportamento decoroso adatto alla tipologia di servizio che si trova a svolgere. Pertanto è vietato:
 - uso di parole o gesti volgari, sia riferiti all'utenza che agli accompagnatori o altre persone adulte;
 - fumare sul mezzo;

- far uso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- usare il telefono cellulare per uso privato, ad eccezione dell'uso del telefono per esigenze urgenti di servizio;

Art. 10 - Norme comportamentali degli assistenti

Le prestazioni del servizio assistenza, accompagnamento e vigilanza sugli scuolabus sono le seguenti:

- sorveglianza ed assistenza dei bambini e degli alunni all'interno degli scuolabus;
- aiuto ai singoli bambini e alunni nel momento della salita e discesa dal mezzo;
- accompagnamento e vigilanza dei bambini e degli alunni nel momento dell'attraversamento della strada fino alle pertinenze della scuola o, nel tragitto di ritorno, alle fermate prestabilite;
- controllo dei bambini e degli alunni durante il trasporto al fine di verificare la corretta seduta nei singoli posti ed al fine di evitare situazioni che potrebbero arrecare danno ai minori;
- controllo della lista degli aventi diritto al trasporto e segnalazione di chi ne è sprovvisto al competente servizio comunale scolastico;
- segnalazione al Coordinatore degli autisti scuolabus di eventuali fatti e comportamenti che possano arrecare disturbo ai bambini e/o all'autista;
- intrattenimento dei minori durante il percorso, in particolare nei momenti di sosta e/o di rallentamento della corsa;
- promozione di un clima favorevole alla convivenza all'interno dello scuolabus e predisposizione di ogni possibile comfort per i trasportati.

La sistemazione dei bambini e degli alunni all'interno dello scuolabus dovrà essere conforme alle vigenti normative in materia di circolazione stradale e di sicurezza.

Per quanto concerne il servizio di ritorno dal plesso scolastico alle abitazioni degli alunni, gli operatori dovranno organizzare ogni singola discesa alle fermate controllando che gli alunni debbano effettivamente scendere e, in caso di situazioni di potenziale pericolo, avvertire immediatamente l'autista. Gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della

Scuola dell'obbligo dovranno essere riconsegnati ai genitori o a persone da loro incaricate, salvo il caso in cui i genitori autorizzino per iscritto il Comune a rilasciare il minore alla fermata prestabilita, pur in assenza di persona preposta al relativo accompagnamento a casa.

In caso di assenza del genitore o soggetto da questi indicato, nel momento della riconsegna del bambino, gli operatori sono tenuti a vigilare sull'alunno che verrà riaccompagnato a scuola, fino a quando non verrà ritirato dal genitore o chi per lui delegato. In ogni caso, si dovrà di vigilare con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo fisico - psichico del minore, affinché quest'ultimo non venga a trovarsi in situazioni di pericolo con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità.

Art. 11 - Norme comportamentali degli utenti

1. Ogni utente dovrà tenere un corretto comportamento civile durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico tale da consentire e garantire l'incolumità degli utenti stessi. In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le seguenti norme:
 1. stare seduti al posto;
 2. avere le cinture di sicurezza allacciate;
 3. non alzarsi durante il tragitto per nessun motivo;
 4. non disturbare l'autista durante la guida;
 5. mantenere un tono di voce e un linguaggio civile.
2. L'inosservanza di una o più norme del presente articolo autorizzano l'autista a fermarsi lungo il tragitto fino al ripristino dell'ordine e conseguentemente ad effettuare segnalazioni ai genitori del minore, all'Ufficio comunale di Segreteria e, se ritenuto opportuno, all'Istituzione Scolastica. Qualora a seguito di tale procedura l'orario di ingresso a scuola o di rientro a casa non verrà rispettato, l'autista è sollevato da ogni responsabilità.
3. Qualora l'utente persista nella violazione di uno o più norme di questo articolo l'Amministrazione segnalerà ai genitori o a chi ne fa le veci gli eventuali comportamenti scorretti tenuti dal minore. Successivamente l'Amministrazione comunale potrà sospendere il bambino dall'utilizzo del servizio.
4. La sospensione dal servizio per problemi comportamentali non dà diritto a rimborsi o riduzioni di tariffe.
5. In caso di danni arrecati allo scuolabus, l'utente che ha provocato il danno dovrà risarcire l'Amministrazione della somma necessaria alla riparazione, sostituzione o ripristino del danno effettuato.

Art. 12- Tariffe

1. Le famiglie dei bambini che usufruiscono del trasporto scolastico concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale, attraverso il pagamento di tariffe annuali, la cui entità viene determinata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da corrispondersi indipendentemente dal numero di corse effettivamente effettuate.

Art. 13 - Tariffe agevolate

1. Hanno diritto alla riduzioni sulle tariffe annuali fissate per il servizio gli alunni appartenenti a famiglie residenti nel Comune di Morro D'Oro che, sulla base dell'indicatore ISEE, si trovino in situazione di disagio, secondo le percentuali di riduzione fissate annualmente dalla Giunta Comunale in occasione della determinazione delle tariffe.
2. Per poter ottenere le riduzioni di cui sopra è indispensabile presentare istanza all'Amministrazione all'atto dell'iscrizione al servizio allegando alla domanda la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e l'attestazione ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare in corso di validità.
3. La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da certificazione ISEE (in corso di validità), oppure dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il termine previsto dal Bando. In questo secondo caso, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda corredata da DSU, deve essere comunque presentata la certificazione ISEE nonché effettuato il pagamento della tariffa dovuta. La mancata presentazione delle certificazioni ISEE/DSU nei termini previsti dal Bando, comporterà la considerazione del reddito massimo per la determinazione delle tariffe dovute.
4. Nel caso in cui i genitori del minore non risultino conviventi verrà presa in considerazione la media aritmetica tra l'ISEE del nucleo dell'utente e l'ISEE del genitore non convivente.
5. Il Comune si riserva il diritto di verificare la dichiarazione sostitutiva unica resa dall'istante anche tramite la collaborazione con il Ministero delle Finanze al fine di valutare la veridicità delle stesse secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni.
6. La Giunta comunale può, inoltre, prevedere tariffe agevolate per nuclei familiari con due o più minori iscritti al medesimo servizio.

Art. 14 - Recupero crediti

1. Il mancato pagamento della tariffa comporterà la non ammissione

- del minore al servizio. L'Amministrazione consegnerà apposita comunicazione di sospensione del servizio in favore del minore per morosità. L'utente potrà nuovamente essere ammesso al servizio dopo la regolarizzazione della posizione.
2. Ai soggetti morosi non è erogabile il servizio nell'anno scolastico successivo fino a quando non avranno regolarizzato il debito con l'Amministrazione.
 3. La comunicazione di messa in mora comporterà l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge.

Art. 15 - Rinuncia o variazione

1. La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'Ufficio comunale di Segreteria.
2. La rinuncia al servizio sarà valida dall'accettazione da parte dell'Amministrazione e per tutta la durata dell'anno scolastico.
3. La rinuncia al servizio potrà dar luogo al rimborso delle quote versate soltanto qualora sia conseguente a motivate ragioni indipendenti dalla volontà della famiglia e verrà concessa dall'Amministrazione sulla base del periodo di effettiva impossibilità all'utilizzo del servizio stesso.
4. L'Amministrazione comunale si riserva la valutazione di casi particolari e gravi che comportino la rinuncia al servizio, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, per poter concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito.

Art. 16 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione e abroga tutte le altre disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

